

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA**IL SEGRETARIO GENERALE**

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 16362 del 21.09.2022

OGGETTO: Attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici - DIRETTIVA SCERBATURE IN ALVEO FLUVIALE

- Città Metropolitane
- Consorzi Comunali
- Comuni dell'Isola
- Consorzi di Bonifica Orientale e Occidentale
- AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali
aiel@pec.it
- ANCE Sicilia
ance.sicilia@pec.ance.it
- Itabia Italian Biomass Association
itabia@mclink.it
- CNA SICILIA
cnasicilia@legalmail.it info@cnaenergiaeambiente.it
- Associazione Energia da Biomasse Solide
segreteria@biomasseenergia.eu
- Confindustria Sicilia
sicindustria@pec.sicindustria.eu
- Alla Federazione degli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e Forestali
protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it
- Collegi provinciali degli Agrotecnici

- e p.c.
- On. Presidente della Regione
 - Alle Prefetture dell'Isola
 - Al dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
 - Al Dipartimento dell'agricoltura
 - Al Corpo Forestale della Regione Siciliana

1) Premesse

Uno degli elementi caratterizzanti le fiumare e, più in generale, i corsi d'acqua siciliani è la presenza spondale ed in alveo di vegetazione rigogliosa che, stante il carattere stagionale del corso d'acqua, si sviluppa rapidamente ed a seguito di un rapido attecchimento ed accrescimento delle essenze arboree, configura talvolta una riduzione della capacità idraulica.

Rilevato pertanto che la tenuta della vegetazione in alveo ha l'obiettivo di coniugare il mantenimento della funzionalità idraulica di un corso d'acqua e la contestuale funzione ambientale ed ecologica svolta, sempre più frequentemente, si manifesta la necessità, a seguito del forte accrescimento delle essenze arboree, di dover pervenire alla rifunzionalizzazione della sezione idraulica con interventi mirati e

periodici volti a limitare l'invasività della vegetazione spontanea presente in alveo in uno con la necessità di asportazione di tutti i detriti alluvionali intrappolati tra la vegetazione stessa.

Le attività da svolgere all'interno degli alvei, ed in particolare la rimozione della vegetazione è soggetta alle disposizioni dell'art. 93 del R.D. 523/1904 che, al comma 1, così dispone: “*Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.*”

La presente Direttiva, pertanto, intende fornire indicazioni e modalità procedurali volte alla periodica manutenzione della vegetazione in alveo, e in particolare, in relazione all'approssimarsi dei periodi autunnali e invernali.

L'attività di manutenzione del verde volta a tutelare l'ecosistema fluviale e, contestualmente, a garantire l'efficienza idraulica, riduce possibili situazioni di rischio idraulico e di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivanti da eventuali esondazioni.

Non è poi ultroneo sottolineare come, anche se dovuto ad altre cause, una buona manutenzione della vegetazione, mette al riparo anche dal rischio incendi nella stagione asciutta.

La Direttiva consente e regola, pertanto, gli interventi limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante taglio, asportazione ed allontanamento della vegetazione spontanea ivi presente, di ostacolo al regolare deflusso delle acque ed all'eventuale asportazione di tutti i detriti alluvionali intrappolati tra la vegetazione spontanea che, con l'intervento di cui si tratta, si sta rimuovendo.

Per la realizzazione di tali interventi, che possono essere effettuati a cura di soggetti pubblici o privati, come nel seguito indicati, non dovrà essere richiesta a questa Autorità alcuna preventiva autorizzazione ma, semplicemente, una preventiva comunicazione, come chiarito nei seguenti paragrafi.

Ai fini dell'applicazione della Direttiva, l'area prioritaria d'intervento è l'alveo di morbida anche denominato alveo della piena ordinaria così come definito nelle *Linee Guida per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica* emesse da questa Autorità di Bacino e apprezzate con Delibera di Giunta n. 446 del 22 ottobre 2020.

In tale contesto, come già accennato, la vegetazione fluviale è un elemento caratteristico del corso d'acqua stagionale o perenne che sia e che, oltre a costituire un importante valore ecologico ambientale svolge funzioni molteplici e spesso interconnesse: dalla stabilizzazione delle sponde, alla regolarizzazione della corrente, alla protezione degli habitat naturali.

Tuttavia, come ben noto, il suo sviluppo induce talvolta una diminuzione più che proporzionale della capacità idraulica di smaltimento, dovuta all'aumento di resistenza idraulica ed all'ostruzione della sezione idraulica utile.

Nei corsi d'acqua, soprattutto quelli con estrema variabilità delle portate, lo sviluppo della vegetazione in alveo crea infatti ostruzioni al regolare smaltimento delle portate con aumento della pericolosità idraulica di esondazione.

La gestione della vegetazione invasiva in alveo, pertanto, seppur ove possibile eseguita con tecnica selettiva, non deve mai pregiudicare la funzionalità idraulica del corso d'acqua a garanzia della pubblica e privata incolumità.

2) Gli interventi di rimozione della vegetazione invasiva in alveo

2.1) Criteri generali

I criteri generali d'intervento possono essere così riassunti:

- a) laddove la vegetazione è di ostacolo al regolare deflusso delle acque e costituisce un fattore di rischio, è necessaria la **rimozione**, dalle sponde e dagli alvei attivi, attraverso ceduazione e taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

- b) laddove la vegetazione spondale protegge da un'eccessiva erosione da parte delle acque e garantisce la stabilità della sponda, oltre a permettere il regolare deflusso della corrente, è necessario garantirne la **tutela** ed il mantenimento controllato;
- c) nel caso se ne riscontri la presenza, devono essere eseguiti interventi di **asportazione** selettiva delle specie arboree ed arbustive alloctone onde favorire le fitocenosi autoctone;
- d) sfalci e **scerbature** della vegetazione erbacea e **tagli** di quella arbustiva ed arborea anche sulle arginature.

Si rammenta inoltre che il D.P.R. 14/04/1993 “*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale*” ha definito la normativa che riguarda le manutenzioni ordinarie da eseguirsi in alveo o sulle opere idrauliche ricadenti sullo stesso.

La norma cui si rinvia distingue la manutenzione su corsi d'acqua regimati da quella su corsi d'acqua non regimati.

Per quanto concerne la vegetazione, viene indicato come intervento manutentorio la “*rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale [omissis] nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in maniera permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti?*”.

Sempre a carico della vegetazione sono previsti il taglio sulle scarpate degli argini, sulle opere accessorie a questi ultimi e sulle banchine, nonché la rimozione dei tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti o in altre opere d'arte.

Si distinguono nel seguito, per le principali tipologie di corsi d'acqua, gli interventi di gestione della vegetazione.

2.2) Interventi in alvei fluviali naturali non regimati

In situazioni di rischio idraulico, il controllo della vegetazione, deve comunque garantire in primo luogo la funzionalità idraulica e, successivamente, la conservazione della vegetazione.

La funzionalità idraulica deve essere intesa non solo come controllo dei livelli idrici nei confronti di fenomeni di esondazione, indotti da variazioni della scabrezza della sezione e/o dalla loro ostruzione, ma anche come rischio indotto di intasamento dei ponti presenti sul corso d'acqua.

Saranno effettuati:

- interventi relativi alla conservazione dell'habitat (che comporta anche la conservazione delle specie) prevedendo interventi per la rimozione di piante deperenti o morte che per le loro dimensioni possono creare pericolo alle luci dei ponti posti più a valle,
- il taglio di tutta la vegetazione presente nell'alveo inciso e diradamento selettivo di quella presente sulle sponde, abbattimento delle piante morte e di quelle in precarie condizioni, diradamento leggero delle ceppaie;

Le ceppaie residue del taglio di alberi, se non presenti nell'alveo inciso, vanno eventualmente lasciate e non asportate, poiché contribuiscono a consolidare il suolo e ad evitare l'erosione.

Sono ammessi interventi forestali mirati al corretto sviluppo dello strato arboreo. Tale metodologia consiste nel taglio di tutta la vegetazione presente nell'alveo inciso e diradamento selettivo di quella presente sulle sponde, abbattimento delle piante morte e di quelle in precarie condizioni, diradamento leggero delle ceppaie.

In alveo è prevedibile il taglio di tutte le piante arboree e quello della vegetazione arbustiva limitatamente agli effetti sulle condizioni di deflusso e dove questa impedisce il taglio e l'esbosco di quella arborea.

Sulle sponde, il diradamento della vegetazione presente è teso a mantenere la vegetazione in condizioni giovanili, con massima flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando in sintesi la crescita di tronchi con diametro rilevante e favorendo invece formazioni arbustive a macchia irregolare. Questa tipologia d'intervento prevede anche la rimozione di piante relitte o pericolosamente inclinate.

2.3) Interventi in alvei fluviali naturali regimati e nei canali artificiali.

Va prevista la rimozione della vegetazione dall'alveo, mentre nella restante porzione della scarpata interna e nella scarpata esterna si tenderà a mantenere le cenosi vegetali in condizioni giovanili tipiche dell'ecosistema in cui si andrà ad intervenire.

Nella sezione incisa va attuata la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva che crea incremento del livello di pericolosità idraulica rispetto alle condizioni di progetto.

Sugli argini, al fine di garantire la stabilità arginale rispetto all'innescarsi di processi di sifonamento, si deve rimuovere, come previsto anche dal R.D. 523/1904, dagli argini, nei paramenti a fiume e a campagna, ed in una fascia di almeno 4 m dal piede arginale, la vegetazione arborea o arbustiva che con il suo apparato radicale possa causare vie preferenziali di filtrazione nell'argine o al di sotto di esso.

Và favorita la vegetazione erbacea sui paramenti arginali al fine di contrastare i processi erosivi.

In caso di presenza di piane golenali la vegetazione va controllata al fine, sia di non aggravare la situazione di rischio idraulico, sia di garantire la funzionalità biologica e di protezione dai processi erosivi.

2.4) Misure di mitigazione

Si elencano, nel seguito, una serie di misure di mitigazione degli impatti all'ecosistema, conseguenti alle attività di manutenzione del verde in alveo normate dalla presente direttiva.

- Per quanto riguarda le specie arboree, ove possibile andrà utilizzato il **taglio manuale** con ausilio di motosega e finalizzato alla selezione delle piante arboree e arbustive e relativo smacchio con mezzi forestali o trattori dotati di verricello. Per quanto riguarda l'eventuale asportazione della vegetazione arbustiva, qualora non fosse sufficiente l'utilizzo di decespugliatori manuali, potranno essere utilizzati mezzi a basso impatto.
- Nel corso dell'attività è necessario attivare tutte le misure atte ad impedire l'intorbidimento delle acque.
- Non deve essere lasciato materiale tagliato o cippato nell'alveo attivo.
- Non deve essere effettuato l'abbruciamento dei residui vegetali.
- Gli interventi di sfalcio, manuale o meccanizzato, delle sponde di corsi d'acqua devono essere effettuati alternando, di norma, gli interventi sulle due sponde per tratti di circa 500 metri.
- Devono essere utilizzati sistemi di esbosco che siano il meno impattanti possibile sulla fascia ripariale e sul territorio in generale.
- La rimozione ed il trasporto del materiale vegetale asportato deve essere effettuata in sicurezza e senza causare danni alle opere di presidio idraulico.
- La finalità dell'utilizzo del materiale vegetale asportato deve essere attestata in fase di comunicazione di avvio dell'intervento.
- Il calendario degli interventi terrà conto degli aspetti naturalistici riferiti sia alla fauna che alla vegetazione stessa fatta salvi gli interventi urgenti per eliminare il rischio idraulico.
- Al rinvenimento di evidenze di nidificazioni su piante arboree o a terra, si dovrà evitare, per quanto possibile, di effettuare l'intervento nel raggio di 20 m dal nido individuato.

3) Regime autorizzativo di competenza dell'Autorità di bacino

Come già chiarito, la gestione della vegetazione ha l'obiettivo di coniugare il mantenimento della funzionalità idraulica di un corso d'acqua, alla funzione ambientale ed ecologica svolta dalla vegetazione nello stesso.

Si tratta di un'attività che vede, quali **soggetti competenti ordinariamente** ad intervenire, oltre che questa Autorità che ha tra i propri compiti istituzionali la manutenzione dell'intero reticolo idrografico regionale, anche i seguenti soggetti:

- **uffici regionali** (Dipartimento Tecnico, Uffici del Genio Civile, Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Corpo Forestale) che a vario titolo portano avanti interventi di manutenzione di alvei di corsi d'acqua pubblica;
- **ufficio del Commissario** di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico;
- **i Comuni**, qualora, in particolare, siano presenti nel tratto di alveo in esame, opere idrauliche di quinta categoria come definite dall'art. 10 del R.D. 523/1904;
- **i proprietari e/o gestori di attraversamenti** e manufatti sul demanio idrico fluviale, in forza di quanto disposto dall'art. 12 del R.D. 523/1904 e con le modalità di cui alla direttiva di questa Autorità prot. 5750 del 17/09/2019;
- **proprietari frontisti di corsi d'acqua**, in forza di quanto previsto dagli artt. 915-916-917 del Codice Civile dai quali emerge la competenza dei proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.

Oltre a tali soggetti, ordinariamente competenti, tale attività, per ragioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ove la presenza di vegetazione invasiva possa costituire potenziale pericolo al regolare deflusso delle acque, è consentibile, straordinariamente, anche a **soggetti pubblici o privati** che ne facciano istanza, anche a fini produttivi, per il riutilizzo, smaltimento e riciclo, del materiale vegetale rimosso.

Come detto, l'attività da svolgere all'interno degli alvei, quali la rimozione della vegetazione dall'interno di questi ultimi è soggetta alle disposizioni dell'art. 93 del R.D. 523/1904 che, al comma 1, così dispone: *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.”*

Tuttavia, al fine di agevolare e velocizzare, laddove se ne manifesti l'esigenza, le attività in argomento, con la direttiva che regola l'Autorizzazione Idraulica Unica, approvata con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 187 del 23/06/2022, è stata prevista apposita deroga a quanto previsto dal citato art. 93 del R.D. 523/1904.

Infatti in tale direttiva, al paragrafo 5, lettera a), è stato previsto che

“Non sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante taglio e asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;”

Con successiva nota prot. 11818 del 05/07/2022, è stato poi chiarito che

“..... tra le attività che possono essere eseguite nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 5) della direttiva approvata con D.S.G. 187/2022, e quindi non subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, deve certamente ritenersi compresa anche l'asportazione di tutti i detriti alluvionali intrappolati tra la vegetazione spontanea che, con l'intervento di cui si tratta, si sta rimuovendo.

È evidente che l'asportazione dovrà limitarsi esclusivamente ai quantitativi intrappolati tra la vegetazione e non dovrà intaccare sovralluvionamenti o sedimenti ivi presenti, per l'asportazione dei quali dovrà invece essere richiesta l'Autorizzazione Idraulica Unica e procedersi secondo quanto previsto dalla “Direttiva sovralluvionamenti” approvata con D.S.G. 60/2022, in quanto configurarsi una modifica della sezione di deflusso.”

Per quanto sopra, quindi, per gli interventi limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante **taglio, asportazione ed allontanamento della vegetazione spontanea** ivi presente, di ostacolo al regolare deflusso delle acque ed all'eventuale asportazione di tutti i detriti alluvionali intrappolati tra la vegetazione spontanea che, con l'intervento di cui si tratta, si sta rimuovendo, **non dovrà essere richiesta a questa Autorità alcuna preventiva autorizzazione** ma una **preventiva comunicazione** come nel seguito chiarito.

La stessa direttiva prima citata, nel disporre la deroga all'Autorizzazione Idraulica Unica ha previsto, tra l'altro, che per tali interventi *“..... dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una **preventiva comunicazione** da parte del proponente l'intervento, indicante la data di inizio dei lavori e/o delle attività, accompagnata da:*

- una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici e fotografici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori e/o delle attività che si intende mettere in atto;
- una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o di un tecnico incaricato, attestante che l'intervento di che trattasi non prevede l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

Al termine di lavori dovrà essere trasmessa apposita comunicazione corredata dalla documentazione fotografica idonea a far comprendere il risultato delle attività poste in essere.”

L'Autorità di bacino comunicherà eventuali dinieghi allo svolgimento delle attività oggetto delle istanze qualora non coerenti con l'obiettivo di rifunzionalizzazione idraulica

Gli interventi dovranno sempre essere realizzati con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non dovranno essere arrecati danni alle eventuali opere idrauliche presenti;
2. i lavori di pulizia della vegetazione riparia e della vegetazione spontanea presente nell'alveo dovranno essere realizzati senza estirpazione dell'apparato radicale e ciò al fine di evitare fenomeni di instabilità delle sponde e del fondo dell'alveo e di salvaguardare l'ecosistema acquatico;
3. i lavori dovranno essere realizzati preferibilmente nel periodo di magra del corso d'acqua interessato;
4. il richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione degli interventi in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
5. dovrà essere sollevata in maniera assoluta questa Autorità di Bacino da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;
6. i materiali vegetali rimossi, provenienti dai lavori di pulizia dovranno essere allontanati dall'alveo e dai suoi dintorni e portati a pubblica discarica o smaltiti e riciclati secondo i vigenti dettami normativi; non dovranno mai essere accumulati in alveo, nemmeno durante l'esecuzione dei lavori;
7. non dovranno essere alterate la sezione, la pendenza e la morfologia dell'alveo fluviale;
8. gli interventi di taglio selettivo della vegetazione arborea e arbustiva presente in alveo e/o nelle sponde/argini e/o nelle aree golenali dovrà avvenire secondo i criteri dettati dalla presente direttiva.

4) Conclusioni

Questa Autorità curerà la vigilanza sul territorio, nell'ambito delle proprie competenze di Polizia Idraulica, rimanendo disponibile a fornire tutti i necessari supporti tecnici utili all'attuazione delle misure di mitigazione del rischio fin qui esposte.

La presente Direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e viene altresì inviata alle SS.LL. Prefetti dell'Isola a cui si manifesta la disponibilità e la piena operatività per supportare ogni azione di sensibilizzazione per le problematiche rappresentate.

Il Segretario Generale
SANTORO